



COMUNE DI VILLA D'OGNA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10245

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sigla	Numero	Data	
G.C.	94	06-07-2022	COPIA

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER PROROGA UTILIZZO - EX ART. 1, COMMA 557 DELLA L. N. 311/2004 - PRESSO L'AREA VIGILANZA E COMMERCIO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALBINO PER COMPLESSIVE N. 12 ORE SETTIMANALI - PERIODO 11.07.2022 - 31.08.2022.

L'anno *duemilaventidue* il giorno *sei* del mese di *luglio* alle ore *17:30* nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

<i>Presenti/Assenti</i>		
BELLINI ANGELA	<i>SINDACO</i>	Presente
PENDEZZA LUCA GIOVANNI	<i>VICESINDACO</i>	Presente
MOIOLI VERUSKA	<i>ASSESSORE</i>	Assente

Totale Presenti 2

Totale Assenti 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE **SAIA LEANDRA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il SINDACO **BELLINI ANGELA** assume la presidenza, dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che:

- il dipendente F.A. inquadrato nella Categoria C con posizione economica C1, profilo professionale Agente di Polizia locale, ha presentato le dimissioni dal servizio con decorrenza 01.02.2022;
- non vi sono risorse interne in grado di poter svolgere le attività necessarie alla realizzazione dei servizi attinenti all'area Vigilanza e Commercio, trattandosi di Ente di ridotte dimensioni, con carenza di organico e risorse finanziarie limitate;
- il Comune di Villa d'Ogna intende far fronte alla conseguente carenza di personale qualificato avvalendosi di personale appartenente ad altri comuni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 18.02.2022 è stato disposto l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2044 dell'agente di polizia locale categoria C Sig. Bagini Cristian, impiegato presso il Comune di Albino (Bg), per il periodo 01.04.2022 – 30.06.2022, per 12 ore settimanali;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Villa d'Ogna, con nota prot. 3855 del 25.06.2022, chiedeva all'Amministrazione Comunale di Albino la proroga dell'utilizzo ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 del dipendente Bagini Cristian a prestare servizio presso l'Area Vigilanza e Commercio del Comune di Villa d'Ogna per il periodo 01.07.2022 – 31.08.2022, per n. 12 ore settimanali;
- con successiva determinazione del Segretario Comunale del Comune di Albino registrata al protocollo comunale in data 30.06.2022 con il progressivo n. 3949, il dipendente Sig. Bagini Cristian è stato autorizzato a prestare attività lavorativa presso il Comune di Villa d'Ogna per il periodo 01.07.2022– 31.08.2022;
- il dipendente manifestava in proposito, per le vie brevi, la piena disponibilità ed interesse allo svolgimento della propria attività per n. 12 ore a settimana presso l'ente richiedente;

ATTESO che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. , mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie ed umane nel pubblico impiego mediante la flessibilità organizzativa del lavoro;

RICHIAMATI:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 che dispone “i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (..) e le unioni di Comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”;
- la circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno, dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità di utilizzare il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art.1 - comma 557 della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 in base al quale gli impieghi pubblici non sono cumulabili salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali;
- il parere n. 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di

autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza;

CONSTATATO che qualora l'utilizzazione del personale, attraverso la disposizione dell'art. 1- comma 557 – della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi se frazionati;

TENUTO CONTO che, quindi, l'art. 1 – comma 557 – della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

PRECISANDO inoltre che:

- l'incarico non rientra tra i compiti e i doveri d'ufficio attinenti al settore di assegnazione;
- ha carattere saltuario ed occasionale del periodo compreso tra il 11.07.2022 ed il 31.08.2022;
- che non sussistono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse anche potenziale con le attività attualmente prestate;
- che l'incarico non pregiudicherà in alcun modo le attività rese nell'interesse dell'Ente di appartenenza;
- che l'incarico sarà svolto fuori dell'orario di lavoro;
- che in ogni caso saranno assicurate prioritariamente tutte le attività di istituto anche a carattere eccezionale e straordinario, senza che l'incarico possa influire in tali attività;
- avverranno al di fuori dell'orario di lavoro presso il Comune di Albino e senza interferire - sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- si configurano come strumento di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza;

VISTI gli artt. 48 – 124 e seguenti del Titolo VI, capo 1[^], del Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-2000;

RICHIAMATA la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi della quale:

- la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni

stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;

- non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato;

RICHIAMATA altresì la contrattazione collettiva nazionale di comparto, e in particolare l'art. 4 del CCNL 14.9.2000 e l'art. 14 del CCNL 22.1.2004;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 48 comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO che il presente, essendo mero atto di indirizzo, non necessita di parere ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate;

1. **DI CONVALIDARE** la richiesta, effettuata dal Vice Sindaco protempore Sig. Pendenza Luca Giovanni al Comune di Albino, all'impiego dell'agente di polizia locale dipendente a tempo pieno Sig. Bagini Cristian, per il periodo 11.07.2022 – 31.08.2022 per n.12 ore settimanali da effettuarsi, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza, a favore del Comune di Villa d'Ogna, onde garantire l'indispensabile e regolare funzionamento dell'Area Vigilanza e Commercio;
2. **DI DISPORRE** l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, l. 311/2004, del dipendente del Comune di Albino fino al 31.08.2022 salvo rinnovo, in attuazione delle motivazioni indicate in premessa;
3. **DI DARE ATTO CHE:**
 - l'utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente sarà articolato in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
 - l'utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali.
4. **DI DARE ATTO** che il Comune di Villa d'Ogna dovrà comunicare al comune di Albino in pagamento del compenso entro 15 (quindici) giorni dallo stesso ai sensi dell'art. 53, comma 11, del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dalla Legge n. 190/2012;
5. **DI DARE ATTO** che il costo complessivo sarà presunto sarà circa pari a € 2.650,00 (oneri riflessi compresi) oltre ad € 700,00 per rimborso spese sostenute per gli accessi al Comune di Villa d'Ogna;

6. **DI DARE ATTO** che l'Amministrazione Comunale ha preso visione dei pareri espressi dal Segretario Comunale, dal Revisore dei Conti e dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria e Personale allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 27.06.2022 relativi alla 1^a modifica del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024, ma, al fine di non interrompere alcune attività dell'Ente essenziali al normale svolgimento lavorativo, ritiene improcrastinabile l'assunzione di lavoratori a tempo determinato per non creare disservizi all'Ente e danni notevolmente maggiori garantendo così le funzioni fondamentali per una corretta azione amministrativa, ciò in attesa di espletare le procedure con concorsuali in corso;
7. **DI STABILIRE** la durata dell'accordo dal 11.07.2022 al 31.08.2022;
8. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Comune di Albino e all'agente di polizia locale Bagini Cristian;
9. **DI DICHIARARE**, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali al fine di consentire l'avvio tempestivo del servizio richiesto.



IL SINDACO
F.to ANGELA BELLINI



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEANDRA SAIA

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Addì, 06-07-2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEANDRA SAIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Addì, 01-08-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
LEANDRA SAIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 22-07-2022



per IL RESPONSABILE DELL'ALBO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
della pubblicazione
Eugenia Stabilini